



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 65

DATA PUBBLICAZIONE 7/3/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**Sommario**

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....	2
1.1.	Le mansioni sportive ex art. 25 D.Lgs. n. 36 del 28 Febbraio 2021 (dalla Circolare n. 57 della L.N.D.) .....	2
1.2.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Christian Coli e Sig. Rossano Madeo (dalla Circolare n. 58 della L.N.D.) .....	2
1.3.	Certificazione Unica 2024 – Nota dell’Agenzia delle Entrate – Termini di scadenza – Aggiornamento delle istruzioni (dalla Circolare n. 59 della L.N.D.) .....	2
1.4.	Segreteria L.N.D. ....	2
1.4.1.	Partecipazione Di Giovani Calciatori E Calciatrici All’attività Agonistica .....	2
1.4.2.	Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Accolti .....	3
1.4.3.	Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Respinti .....	3
1.4.4.	Provvedimento Di Svincolo Per Decadenza Del Tesseramento (ART. 32 BIS N.O.I.F.) - Respinti .....	3
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO .....	4
2.1.	Segreteria S.G.S. ....	4
2.1.1.	Trofeo delle Alpi Under 17 Calcio a Cinque .....	4
2.1.2.	Campionato under 17 Femminile – Fase play-off .....	5
2.1.3.	Attività Esordienti Under 13 Fair Play - Elite S.S. 2023/2024 .....	5
2.1.4.	Fair-Play – Green Card assegnate .....	5
2.1.5.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori “Giovani” Per Inattività - Accolti .....	6
2.1.6.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori “Giovani” - Respinti .....	6
2.1.7.	Provvedimento Di Annullamento “Carta Assicurativa” Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte .....	6
2.1.8.	Deroghe All’utilizzo Di Giovani Calciatrici Per L’attività Di Settore Giovanile E Scolastico .....	6
2.2.	Modifiche al programma gare .....	7
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S. ....	7
2.2.2.	Recuperi L.N.D. – S.G.S. ....	7
3.	RISULTATI .....	7
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE .....	12
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE .....	25

# **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **1.1. Le mansioni sportive ex art. 25 D.Lgs. n. 36 del 28 Febbraio 2021 (dalla Circolare n. 57 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 57 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 20 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.2. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Christian Coli e Sig. Rossano Madeo (dalla Circolare n. 58 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 58 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei sigg. Christian Coli e Rossano Madeo.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.3. Certificazione Unica 2024 – Nota dell’Agenzia delle Entrate – Termini di scadenza – Aggiornamento delle istruzioni (dalla Circolare n. 59 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 59 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 21 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.4. Segreteria L.N.D.**

### **1.4.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA**

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all’attività agonistica:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Società</b>	<b>Data nasc.</b>	<b>Termine</b>	<b>Decorrenza</b>
VILLA EMANUELE	C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	12/10/2008	17/09/2024	02/03/2024
BRUSASCA LORENZO	TOP FIVE	14/06/2008	17/10/2024	06/03/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

### **1.4.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4972170	MAIMONE CHRISTIAN	01/06/1997	ASD BORGOLAVEZZARO
2126022	MOSCATO DAVIDE	24/08/2001	ASD CITTÀ DI CASALE
2002735	ROSANI LUCA	15/02/2006	ASD POL. PARADISO COLLEGNO

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

### **1.4.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2866517	VACCARONE EVELYN	05/08/2003	UNION NOVARA
Motivazione:	La richiesta di svincolo pervenuta risulta incompleta.		
2002738	ROSANI FRANCESCO	15/02/2006	POL. PARADISO COLLEGNO
Motivazione:	Fuori termine.		

### **1.4.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) - RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
5709337	BENVENUTO MARIO	06/11/1997	ANTONELLIANA
Motivazione:	Fuori termine.		

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 CALCIO A CINQUE**

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 22/02/2024 e a seguito delle richieste di partecipazione delle sottonotate Società a tale specifica attività si trascrive – qui di seguito – la composizione del girone del Trofeo delle Alpi Under 17 Calcio a Cinque, articolato con gare di sola andata:

##### **GIRONE A**

C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE  
POLISPORTIVA PASTA  
SALUZZO  
SERMIG  
TOP FIVE  
V.D.L. FIANO PLUS

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Per determinare la classifica del girone si utilizzeranno, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

##### **Semifinali**

La prime 4 classificate del girone accederanno alle semifinali che si disputeranno Sabato 4 Maggio 2024 nel modo seguente:

1<sup>a</sup> Classificata – 4<sup>a</sup> Classificata  
2<sup>a</sup> Classificata – 3<sup>a</sup> Classificata

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

##### **Finale**

Le vincenti delle gare di Semifinale si affronteranno nella gara di Finale che si disputerà Sabato 11 Maggio 2024 in campo neutro.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

## **2.1.2. CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – FASE PLAY-OFF**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 95 del Settore Giovanile e Scolastico inerente quanto indicato in oggetto.

## **2.1.3. ATTIVITÀ ESORDIENTI UNDER 13 FAIR PLAY - ELITE S.S. 2023/2024**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 96 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

Ad integrazione di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 42 del 7/12/2023 si confermano le date e le location della fase interprovinciale del Trofeo Under 13 Trofeo Elite. Di seguito i 3 concentramenti con alcune delegazioni da definire:

05 APRILE 2024

campo sportivo G.Gaglione in Via Biella 10012 Bollengo (TO) inizio ore 17,30  
Girone A: Ivrea Banchette – Città di Cossato – AOSTA (da definire) – Juventus Spa

24 MARZO 2024

campo sportivo T. Tavano via Adamello SN Trino a Trino vercellese inizio ore 15,00  
- Girone B: Diavoletti Calcio – Sca Asti – NOVARA (da definire)– V.C.O (da definire)

24 MARZO 2024

Campo sportivo Via della Fornace, 1 bis, 12033 Moretta CN inizio ore 9,30  
Girone C: PINEROLO (da definire) – Fossano Calcio – Asti – Chisola Calcio

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **2.1.4. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE**

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

DIEGO SCHIMENTI

Cat. Pulcini 2° anno

OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO

ha dimostrato lealtà, correttezza e correttamente intrapreso lo spirito del calcio, quando dopo uno scontro di gioco ha serenamente abbracciato il giocatore avversario pacificando gli animi.

GIRAUDO RICCARDO ERIK

Pulcini 2° anno

A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI

Per aver segnalato un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria, non visto dall'arbitro.

MAGLIO ALESSANDRO

Pulcini 2° anno

A.S.D. CHIERI

Per aver dichiarato due falli di gioco commessi e non segnalati, a gioco in corso.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori “giovani”, per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3658438	IAMUNDO GIOVANNI	25/10/2014	ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
3551544	LIZZIO GIOELE	16/10/2013	USD GASSINOSANRAFFAELE
3028956	SAIU FRANCESCO	29/10/2009	ASD GATTINARA FC

### **2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” - RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dai calciatori “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottototate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
<b>3369682</b>	<b>FASOLO MATTEO</b>	<b>25/02/2013</b>	<b>ASD ROSTA CALCIO</b>
Motivazione: La richiesta di svincolo non è conforme alle vigenti normative federali.			

### **2.1.7. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4227882	ALIANO AMORIN STEFANO	23/04/2016	ASD LESNA GOLD
4140947	GHITA YANIS	06/09/2016	POL. MIRAFIORI ASD
3902694	MAGOPAT DAVIDE	29/04/2014	GSD LASCARIS
3916908	MASCIONI MATTIA	16/11/2016	POZZOMAINA SRLSSD
3841106	SHABANI GABRIEL	21/07/2015	GSD CANADA
3985382	TRIPODI THOMAS	29/06/2016	ASD VARALLO E POMBIA

### **2.1.8. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 93 del 29/02/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## 2.2. Modifiche al programma gare

### 2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

### 2.2.2. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico, anche in virtù alla delibera adottata dal Giudice Sportivo.

# 3. RISULTATI

- **RISULTATO PERVENUTO IN RITARDO**

## CAMPIONATO UNDER 13 PRO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	4 - 0

- **RECUPERI GARE**

## CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - R		
GAGLIANICO C.S.I.	- QUARONESE	1 - 3

## CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 0

# CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 C5 MASCHILE

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
FUTSAL FUCSIA NIZZA	- TOP FIVE S.R.L.	7 - 8

# COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito dei quarti di finale – gare di andata:

GIRONE A - 1 Giornata - A		
DUFOUR VARALLO	- CHIAVAZZESE 75	1 - 0

GIRONE B - 1 Giornata - A		
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- LUCENTO	2 - 1

GIRONE C - 1 Giornata - A		
(1) PANCALIERICASTAGNOLE	- S.SEBASTIANO	0 - 1

GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CANELLI 1922	3 - 1

(1) - disputata il 06/03/2024

(1) - disputata il 29/02/2024

# COPPA PIEMONTE VALLE D' AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2024

Si trascrivono - qui di seguito - i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della terza giornata della seconda fase:

GIRONE A - 3 Giornata - A		
PIEDIMULERA	- UNION NOVARA	2 - 2
SERRAVALLESE 1922	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 3

GIRONE B - 3 Giornata - A		
VALCHIUSELLA	- GATTINARA F.C.	1 - 4
VALLE ELVO	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	2 - 0

GIRONE C - 3 Giornata - A		
ROSTA CALCIO	- BOSCONERESE A.S.D.	5 - 3
SPORTIVA NOLESE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	7 - 0

GIRONE D - 3 Giornata - A		
BARRACUDA	- BSR GRUGLIASCO	1 - 7
SPORTING CLUB	- CIT TURIN LDE	1 - 0

GIRONE E - 3 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- TRE VALLI	0 - 1
FOOTBALL CLUB VIGONE	- PEROSA A.S.D.	1 - 0

GIRONE F - 3 Giornata - A		
BUTTIGLIERESE 95	- POL. FRUGAROLESE	0 - 4
FORTITUDO F.O.	- SAN BERNARDO	2 - 3

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE A										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1 A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	6	3	2	0	1	7	6	1	0	
2 A.S.D.UNION NOVARA	5	3	1	2	0	5	3	2	0	
3 A.S.D.PIEDIMULERA	4	3	1	1	1	5	5	0	0	
4 A.S.D.SERRAVALLESE 1922	1	3	0	1	2	2	5	3	0	
* = FUORI CLASSIFICA										
Qualificata: GRAVELLONA SAN PIETRO										

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE B										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VALLE ELVO	7	3	2	1	0	5	2	3	0
2 LIVORNO FERRARIS BIANZE	6	3	2	0	1	5	5	0	0
3 A.S.D.GATTINARA F.C.	4	3	1	1	1	7	5	2	0
4 A.S.D.VALCHIUSELLA	0	3	0	0	3	3	8	5-	0

\* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: VALLE ELVO

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.D. SPORTIVA NOLESE	9	3	3	0	0	14	1	13	0
2 POL. BOSCONERESE A.S.D.	3	3	1	0	2	6	7	1-	0
3 A.S.D.ROSTA CALCIO	3	3	1	0	2	8	11	3-	0
4 A.S.D.AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	3	3	1	0	2	3	12	9-	0

\* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: SPORTIVA NOLESE

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.D.P.BSR GRUGLIASCO	7	3	2	1	0	9	2	7	0
2 A.S.D.SPORTING CLUB	7	3	2	1	0	5	1	4	0
3 A.S.D.CIT TURIN LDE	3	3	1	0	2	3	4	1-	0
4 U.S.D.BARRACUDA	0	3	0	0	3	3	13	10-	0

\* = FUORI CLASSIFICA

Qualificate: BSR GRUGLIASCO e SPORTING CLUB

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE E

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FOOTBALL CLUB VIGONE	7	3	2	1	0	4	2	2	0
1 SSDARLTRE VALLI	7	3	2	1	0	4	2	2	0
3 A.S.D.AREA CALCIO ALBA ROERO	3	3	1	0	2	3	3	0	0
4 F.C. PEROSA A.S.D.	0	3	0	0	3	1	5	4-	0

\* = FUORI CLASSIFICA

Qualificate: FOOTBALL CLUB VIGONE e TRE VALLI

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE F

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.POL. FRUGAROLESE	9	3	3	0	0	9	0	9	0
2 ASC.D.BUTTIGLIERESE 95	4	3	1	1	1	4	6	2-	0
3 A.S.D.SAN BERNARDO	3	3	1	0	2	4	8	4-	0
4 A.S.D.FORTITUDO F.O.	1	3	0	1	2	3	6	3-	0

\* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: FRUGAROLESE

Pertanto noti i gironi dei quarti di finale:

GIRONE A GRAVELLONA SAN PIETRO - VALLE ELVO  
 GIRONE B BSR GRUGLIASCO - SPORTIVA NOLESE  
 GIRONE C FOOTBALL CLUB VIGONE -TRE VALLI  
 GIRONE D POL. FRUGAROLESE - SPORTING CLUB

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alle semifinali (totale 4 squadre)

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

## • RISULTATI GARE DAL 1 AL 6 MARZO 2024

### CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- POLISPORTIVA PASTA	4 - 3
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	2 - 2
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- GIOVANILE CENTALLO 2006	4 - 8
AURORA NICHELINO	- SAN REMO 72 SRL	6 - 1
SERMIG	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	6 - 1
(1) TOP FIVE S.R.L.	- FUTSAL SAVIGLIANO	3 - 3

(1) - disputata il 02/03/2024

### CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
ATLETICO TAURINENSE	- AURORA SAN GILLIO	9 - 5	ALBESE CALCIO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 4
FONTA	- PRO VERCELLI C5	2 - 3	FUTSAL BUSCA	- GEAR FUCSIA NIZZA	3 - 1
FUTSAL BORGIO TICINO	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	10 - 4	ITAR FUTSAL	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	3 - 5
FUTSAL CLUB SANTHIA	- VENARIA REALE	9 - 2	ONNISPORT CLUB	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	5 - 3
VALDOSTANA	- REAL SCORPION	6 - 2	SPORTING ORBASSANO SSDARL	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	3 - 9

### CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			GIRONE B - 4 Giornata - R		
(1) COSSATESE	- CERES CALCIO A 5	7 - 4	(1) A. S. D. FUTSAL BUSSOLENO	- CH4 SPORTING CLUB	6 - 6
LEINI 96	- SAINT VINCENT CHATILLON	4 - 1	(2) ACADEMY VENARIA FUTSAL	- LISONDRIA	3 - 6
(2) ROMENTINO C5 ASD	- RG TICINO SSD S.R.L.	4 - 9	CASTELNUOVO A.S.D.	- VALLE STURA CALCIO	4 - 6
VOLUNTAS NOVARA	- VALTOURNENCHE CALCIO A 5	4 - 0	(1) CSF V-MAT C 5	- POLISPORTIVA BARDONECCHIA	5 - 7

(1) - disputata il 03/03/2024

(2) - disputata il 02/03/2024

(1) - disputata il 02/03/2024

(2) - disputata il 03/03/2024

### CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
ATLETICO TAURINENSE	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	8 - 3
(1) C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	1 - 1
(2) CIGLIANO CALCIO	- CAVAGLIA	5 - 2

(3) U.S. SAINT PIERRE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 6
-----------------------	--------------------	-------

(1) - disputata il 05/03/2024

(2) - disputata il 04/03/2024

(3) - disputata il 03/03/2024

### GIRONE B - 4 Giornata - R

(1) AURORA NICHELINO	- SANTA RITA FUTSAL	5 - 3
(2) CITTA GIARDINO MARASSI 13	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 0
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- ORANGE FUTSAL ASTI	7 - 4
LISONDRIA	- ELLEDI FC SSD RL	9 - 3

(1) - disputata il 05/03/2024

(2) - disputata il 02/03/2024

## CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG.

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

### GIRONE A - 7 Giornata - R

(1) ATLETICO TAURINENSE	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	15 - 0
FUTSAL SAVIGLIANO	- SALUZZO	3 - 12
POLISPORTIVA PASTA	- AURORA NICHELINO	13 - 1
(2) SERMIG	- A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL	9 - 1
(2) TOP FIVE S.R.L.	- ORATORIO SANT ANNA - APS	4 - 4
VENARIA REALE	- ITAR FUTSAL	2 - 6

(1) - disputata il 05/03/2024

(2) - disputata il 02/03/2024

## CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

### GIRONE A - 6 Giornata - R

L 84 S.S.D. S.R.L.	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 1
(1) SERMIG	- AOSTA CALCIO 511	0 - 12
VDL FIANO PLUS	- CERES CALCIO A 5	1 - 8

(1) - disputata il 02/03/2024

### GIRONE B - 6 Giornata - R

CANTARANA C5	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	3 - 10
ELLEDI FC SSD RL	- POLISPORTIVA PASTA	2 - 0
TOP FIVE S.R.L.	- LISONDRIA	18 - 1

## PLAY OFF UNDER 17 CALCIO A 5

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

### GIRONE 1 - 1 Giornata - A

AOSTA CALCIO 511 SQ.B	- ATLETICO TAURINENSE	7 - 2
ORANGE FUTSAL ASTI	- FONTA	5 - 4

### GIRONE 2 - 1 Giornata - A

ELLEDI FC SSD RL	- AVIS ISOLA	2 - 3
L 84 S.S.D. S.R.L.	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	6 - 3

### GARA RINIVATA PER IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE

CH4 SPORTING CLUB      ORANGE FUTSAL ASTI

## 4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 5, 6 e 7 Marzo 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

### CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

#### GARE DEL 4/ 2/2024

#### Gara NICHELINO HESPERIA - TETTI FRANCESI RIVALTA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- vista la delibera della Corte Sportiva d'Appello con cui, in accoglimento del ricorso presentato dalla Società GSD TETTI FRANCESI RIVALTA avverso la squalifica comminata sino al 7/06/2024 all' allenatore Sig. Massimo Fortunato per i fatti avvenuti nel corso della partita disputata in data 4/02/2024 contro la Società A.S.D. NICHELINOHESPERIA come da C.U. n. 57 dell'8/02/2024 con la seguente motivazione: "Espulso per condotta violenta e per gli insulti di chiara natura discriminatoria rivolti dai componenti della sua panchina al giocatore avversario La Monica Stanislas, insulti che provocavano la reazione del giocatore ed una mass confrontation in campo, durante la quale il Sig. Fortunato cercava di aggredire alcuni calciatori del Nichelino Hesperia, non riuscendoci in quanto trattenuto dai propri sodali. La sanzione è quindi comminata per ambo le condotte, ed in relazione agli insulti discriminatori in qualità di responsabile della panchina, non essendo stato individuato dall'arbitro l'autore degli stessi", il Collegio ha riconosciuto la responsabilità del tesserato Sig. Angelo Russo per gli insulti di chiara matrice discriminatoria rivolti all'avversario Sig. Stanislas La Monica ed ha pertanto rideterminato la squalifica del Sig. Fortunato, parametrandola solo alla condotta violenta descritta dall'arbitro nel proprio referto, e rimettendo gli atti a questa Giudice per la determinazione della squalifica del Sig. Angelo Russo,
- considerato quanto riferito dal direttore di gara nel referto della partita in oggetto, ed altresì quanto dichiarato dalla stessa Società GSD TETTI FRANCESI RIVALTA sulla inescusabile condotta del proprio tesserato, visto l'art. 28 C.G.S.

DELIBERA

di squalificare il giocatore Sig. Angelo Russo per 10 giornate, con la seguente motivazione: "NON ESPULSO Per gli insulti di chiara natura discriminatoria rivolti al giocatore avversario La Monica Stanislas, tesserato per la Società A.S.D. NICHELINO HESPERIA in occasione della partita disputata tra le due squadre in data 4/02/2024 e valida per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone E, s.s. 2023/2024, insulti che provocavano la reazione del giocatore La Monica ed una mass confrontation in campo"

#### GARE DEL 25/ 2/2024

- Gara BSR GRUGLIASCO - TORINESE 1894 ASD

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società F.C. TORINESE 1894 A.S.D. avverso la regolarità della gara disputata contro la Società A.D.P. BSR GRUGLIASCO sul campo di quest'ultima in data 25/02/2024, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone D, s.s. 2023/2024, con il quale la reclamante si duole di un asserito errore arbitrale che avrebbe favorito la prima marcatura avversaria e conseguentemente avrebbe contribuito a inficiare il corretto svolgimento ed il risultato della partita;
- rilevato che il ricorso è stato depositato regolarmente a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché trasmesso alla consorella in data 28/02/2024, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio in data 26/02/2024;
- esaminato il contenuto del reclamo, con il quale la F.C. TORINESE 1894 A.S.D. si duole del fatto che il primo gol degli avversari, realizzato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sarebbe stato propiziato da un errore tecnico dell'arbitro, che avrebbe fischiato dopo la battuta del corner a palla già in movimento, inducendo la difesa a fermarsi nella convinzione che fosse stata segnalata l'interruzione del gioco, e consentendo così ad un attaccante avversario di smarcarsi e segnare. A sostegno della propria tesi, la Società ricorrente ha allegato un articolo comparso sulla rivista Sprint&Sport, nel quale il giornalista Sig. Lorenzo Osella rimarca il medesimo asserito errore arbitrale, ed un video della partita, che non è stato visionato da questa Giudice in quanto escluso dalle prove che possono essere utilizzate dalla stessa ai fini della decisione;
- visionato il referto della partita ed interpellato sull'episodio contestato l'arbitro, Sig. Luca Cattaneo, questi con proprio supplemento di rapporto nega l'addebito mosso al proprio operato, e ricostruisce diversamente l'azione che ha portato al vantaggio della A.D.P. BSR GRUGLIASCO, riferendo che al minuto 44 del primo tempo di gioco assegnava un corner in favore della squadra di casa a seguito di un contrasto tra due giocatori con conseguente momentaneo infortunio di uno dei due, motivo per il quale il gioco non riprendeva immediatamente. Il Sig. Cattaneo dichiara che, nel dirigersi verso l'area di rigore per prendere posizione, segnalava ai giocatori che avrebbe fischiato lui la ripresa del gioco, e dunque il fischio sentito dai calciatori della F.C. TORINESE 1894 A.S.D. (e menzionato nell'articolo di giornale) avveniva prima della battuta del calcio d'angolo, motivo per il quale la rete che ne conseguiva veniva ritenuta regolare e convalidata;
- rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli Ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice Sportivo a meno che non sia lo stesso Ufficiale di gara ad ammettere un proprio errore e che tale errore abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che non ricorre nel caso di specie; - ritenuto dunque non fondato nel merito il reclamo in esame

#### DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla F.C. TORINESE 1894 A.S.D., convalidando il risultato raggiunto in campo:

A.D.P. BSR GRUGLIASCO - F.C. TORINESE 1894 A.S.D. 2-1;

- di addebitare sul conto della F.C. TORINESE 1894 A.S.D. l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

#### **GARE DEL 28/ 2/2024**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

TARA GREGORIO

(GAGLIANICO C.S.I.)

Espulso per proteste e condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, al quale indirizzava una frase di contenuto ingiuriosa, ai limiti della discriminazione

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SPAGNOLO GIACOMO (GAGLIANICO C.S.I.)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MURLO LORENZO (GAGLIANICO C.S.I.) CAVIGLIA ALESSANDRO (QUARONESE)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MANCIN GIACOMO (QUARONESE)

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**

### **GARE DEL 23/ 2/2024**

- **Gara GIOVANILE CENTALLO 2006 - AURORA NICHELINO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. AURORA NICHELINO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società ASDG CENTALLO 2006 in data 23/02/2024 e valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, s.s. 2023/2024, con il quale la reclamante si duole di asseriti errori arbitrali, che avrebbero inficiato il corretto svolgimento della partita ed il risultato della stessa;

- rilevato che il ricorso è stato depositato regolarmente a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché trasmesso alla consorella in data 24/02/2024, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio in pari data nonché da riserva scritta, consegnata agli Ufficiali di gara al termine della partita e allegata al referto;

- esaminato il contenuto del reclamo, con il quale la A.S.D. AURORA NICHELINO si duole in particolare di due episodi, ossia del mancato fischio di un fallo cumulativo a suo favore al minuto 17:12 del primo tempo, al termine di un'azione viziata da una trattenuta ai danni di un giocatore della Società Aurora Nichelino per il quale l'arbitro aveva fatto segno di applicare la regola del vantaggio, e della convalida della rete del definitivo 7 a 6 in favore della Società ASDGCENTALLO 2006, realizzata secondo la tesi della ricorrente dopo la fine del tempo regolamentare, quando il cronometro segnava già 00:00;

- lette le controdeduzioni della Società resistente, che difende il risultato raggiunto sul campo e l'operato dell'arbitro, ed ha allegato il link al video della partita, video che questa Giudice non ha visionato in quanto escluso dalle prove che può utilizzare ai fini della sua decisione;

- interpellato su entrambi gli episodi l'arbitro, Sig. Valerio Di Rosa, il quale con proprio supplemento ha negato entrambi gli addebiti mossi all'operato della terna dalla reclamante, specificando che né lui né l'altro arbitro designato per la gara avevano mai segnalato un vantaggio in favore della A.S.D. AURORA NICHELINO e che la rete del definitivo vantaggio della Società di casa era stata realizzata prima dello scadere del tempo regolamentare, e precisamente al minuto 19:59 del secondo tempo, motivo per il quale egli faceva battere alla Società Aurora Nichelino il calcio di inizio per recuperare il decimo di secondo mancante. Il Sig. Di Rosa specificava altresì che il cronometrista non faceva in tempo - mancando una frazione di secondo alla fine della partita - a stoppare il cronometro, ma che tutta la terna è certa del fatto che la settima rete del Centallo veniva realizzata prima dello scadere del tempo;

- rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli Ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice Sportivo a meno che non sia lo stesso Ufficiale di gara ad ammettere un proprio errore e che tale errore abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che non ricorre nel caso di specie; - ritenuto pertanto non fondato nel merito il ricorso in esame

#### DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla A.S.D. AURORA NICHELINO, convalidando il risultato raggiunto in campo:

ASDG CENTALLO 2006 - A.S.D. AURORA NICHELINO 7 - 6;

- di addebitare sul conto della A.S.D. AURORA NICHELINO l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

### **GARE DEL 1/ 3/2024**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 ACADEMY ROSTA CALCIO A 5

Per la condotta di un gruppo di propri sostenitori, che invadevano il campo in occasione della quarta marcatura per festeggiare con i giocatori

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 3/2024**

SANTORO VINCENZO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

Allontanato dal campo per proteste e comportamento irrispettoso nei confronti del cronometrista

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024**

COSTAGLIOLA  
ALESSANDRO (SAN REMO 72 SRL)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste

#### **MASSAGGIATORI**

#### **SQUALIFICA. FINO AL 12/ 3/2024**

NEGRO WILLIAM (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CIPRIANI DAVIDE (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

Espulso per somma di ammonizioni, dopo la realizzazione della quarta rete da parte della sua squadra scavalcava la recinzione che divideva gli spalti dal campo e rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione, per esultare con i propri compagni

MELLONCELLI STEFANO (SAN REMO 72 SRL)

Espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara si rifiutava di eseguire il saluto alla terna ed agli avversari

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CORDA RUGNA RODRIGO (ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

PALMA FRANCESCO

(ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)

## **GARE DEL 2/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

LISA GIORGIO

(FUTSAL SAVIGLIANO)

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**

### **GARE DEL 26/ 2/2024**

- **Gara PRO VERCELLI C5 - ATLETICO TAURINENSE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società A.S.D.P.S. ATLETICO TAURINENSE avverso la regolarità della gara disputata contro la Società A.S.D. PRO VERCELLI C5, sul campo di quest'ultima, in data 26/02/2024 e valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie C2, Girone A, s.s. 2023/2024, con il quale la reclamante si duole di un asserito errore tecnico dell'arbitro che avrebbero inficiato il risultato della stessa;

- rilevato che il ricorso è stato depositato regolarmente a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta nonché trasmesso alla consorella in data 27/02/2024, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio in pari data;

- esaminato il contenuto del reclamo, con il quale la A.S.D.P.S. ATLETICO TAURINENSE si duole del fatto che l'arbitro abbia annullato un gol validamente realizzato al minuto 26 del primo tempo di gioco su calcio di rigore, sul momentaneo risultato di 1 a 0 in favore della Società avversaria. In particolare, la ricorrente asserisce che della battuta del rigore si era fatto carico il n. 10 Ruggero Seccia, che lo stesso aveva colpito il palo alla destra del portiere e che la palla era poi stata ribattuta in rete da un altro giocatore, il n. 5 Marco Terlizzi. La rete era pertanto valida, in quanto segnata nel rispetto di quanto previsto dalla Regola n. 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, ma l'arbitro - che in un primo momento aveva convalidato la marcatura - a seguito delle proteste degli avversari annullava la propria decisione e faceva riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretto in favore della A.S.D. PRO VERCELLI C5. Alle richieste di spiegazioni da parte dei giocatori della ATLETICO TAURINENSE il direttore di gara avrebbe dichiarato che se il giocatore incaricato di battere il rigore colpisce il palo, un altro giocatore della medesima squadra non può avvalersi della ribattuta per segnare;

- consultato il Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, il quale prevede alla Regola 14, paragrafo 2, che "Se, dopo l'esecuzione del calcio di rigore: - chi lo ha eseguito tocca il pallone di nuovo prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore: o sarà assegnato un calcio di punizione indiretto (o diretto, in caso di fallo di



mano)": il che significa, a contrario, che nel caso in cui il giocatore incaricato di battere il rigore sbagli e la palla colpisca la traversa o il palo è questi a non poterla ribattere in porta prima che sia colpita da un altro calciatore, mentre un suo compagno può farlo e la rete così segnata sarà valida;

- interpellato sull'episodio l'arbitro, Sig. Marco Viteritti, egli con proprio supplemento ha dichiarato che a lui era sembrato che fosse lo stesso giocatore n. 10 incaricato di battere il rigore ad aver nuovamente calciato la palla dopo aver colpito il palo: convalidava in un primo momento la rete ma, a seguito delle proteste della squadra di casa, anche in ragione della sua indecisione, decideva di annullare il gol e far riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretta in favore della A.S.D. PRO VERCELLI;

- rilevato che quanto dichiarato dall'arbitro nel supplemento avvalorava tesi della ricorrente di un evidente errore tecnico dell'arbitro, che ha frainteso ed applicato "al contrario" la sopra citata Regola n.14 (il direttore di gara ha infatti dichiarato di aver inizialmente convalidato la rete nella convinzione di aver visto lo stesso giocatore incaricato della battuta del rigore ribattere in rete la palla, situazione che - invece - avrebbe determinato una infrazione ed il corretto annullamento della marcatura);

- rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli Ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice Sportivo a meno che non sia lo stesso Ufficiale di gara ad ammettere un proprio errore e che tale errore abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che ricorre nel caso di specie, in quanto sul parziale di 1 ad 1 al minuto 26 del primo tempo la gara avrebbe potuto concludersi con un risultato differente da quello poi registrato in campo;

- ritenuto pertanto fondato nel merito il ricorso in esame

#### DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla A.S.D.P.S. ATLETICO TAURINENSE, e conseguentemente di decretare la ripetizione della partita disputata contro la A.S.D. PRO VERCELLI C5, dando mandato al competente Ufficio del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta di ricalendarizzare l'incontro;

- di nulla disporre in merito al contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

### **GARE DEL 4/ 3/2024**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2024**

BORIO SIMONE (REAL SCORPION)

Espulso per reiterate proteste e condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SMOUNI AYOUB (FUTSAL CLUB SANTHIA) AMEGLIO MIRKO (GEAR FUCSIA NIZZA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TROILO MASSIMILIANO (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.) MAZZUCATO ANDREA (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

TRAVERSA SIMONE (FONTA)

DE SIMONE STEFANO (POL LIBERTAS ANTIGNANO)

MARCHIGIANO LORENZO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

## CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

### GARE DEL 2/ 3/2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2024

COVELLO ALESSIO (CSF V-MAT C 5)

Per proteste e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro al termine della partita, all'uscita dallo spogliatoio

### GARE DEL 3/ 3/2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRECCA CARLO (LISONDRIA)

Espulso per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro

### GARE DEL 4/ 3/2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCARSO NICOLAS (VOLUNTAS NOVARA)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### GARE DEL 3/ 3/2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ZINI ARIANNA

(ELLEDI FC SSD RL)

## **GARE DEL 4/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MOTTO ROS LUDOVICA

(CIGLIANO CALCIO)

Espulsa per aver colpito volontariamente una avversaria con una manata per allontanarla a seguito di un contrasto di gioco, prima ancora della notifica del provvedimento proferiva espressione blasfema. Lasciava poi il campo senza ulteriori proteste

## **GARE DEL 5/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2024**

DI GROTTOLE FABIO

(SANTA RITA FUTSAL)

Espulso per ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e proteste

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MORETTI ERIKA

(SANTA RITA FUTSAL)

# **CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE**

## **GARE DEL 2/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

## **GARE DEL 3/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CARIGNANO MARCO (POLISPORTIVA PASTA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CAMARGO D MENDONCA (ITAR FUTSAL)  
RAUL

## **GARE DEL 5/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

VIGNALE CARLO (ATLETICO TAURINENSE)

## **CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI**

## **GARE DEL 3/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 POLISPORTIVA PASTA

Per la condotta gravemente offensiva del proprio allenatore in seconda Sig. Banzato e dei propri sostenitori che, istigati anche da questi, insultavano per tutta la durata della partita l'arbitro, rivolgendo anche espressioni blasfeme al suo indirizzo

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 5/ 4/2024**

BANZATO MASSIMO (POLISPORTIVA PASTA)

Evidentemente contrariato dalla decisione dell'arbitro di non ammetterlo sul terreno di gioco in quanto sprovvisto di idoneo documento di identità, il Sig. Banzato prendeva posto sugli spalti con il pubblico e da lì, per tutta la durata della partita, contestava l'operato del direttore di gara, insultandolo ed istigando i sostenitori della Società Pasta affinché facessero altrettanto. A fine partita, faceva partire dagli spalti un applauso ironico all'indirizzo dell'arbitro

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BRIOCCIA ALESSANDRO (POLISPORTIVA PASTA)

## **Coppa Italia DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE**

### **GARE DEL 28/ 2/2024**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)**

POZZATO MATTEO (CHIAVAZZESE 75)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CIOCCHETTI MARCO (CHIAVAZZESE 75) CAPRIOLO MATTIA (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

MOREIRA TADEO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

### **III AMMONIZIONE DIFFIDA**

D AGOSTINO ANTHONY (LUCENTO)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

ROVEI DAVIDE (DUFOUR VARALLO) BARBATI DAVIDE (LUCENTO)

GHIAZZA SIMONE (LUCENTO) KANKAM KEVIN (LUCENTO)

FALETTO VALERIO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.) GARCIA NICOLAS (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

### **GARE DEL 29/ 2/2024**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CONTI DANIELE (CANELLI 1922)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

MATERA PAOLO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

### **III AMMONIZIONE DIFFIDA**

MASTROIANNI PIETRO (CANELLI 1922)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

MARCHISIO FEDERICO (CANELLI 1922) BARRELLA LORENZO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

## **GARE DEL 6/ 3/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **ALLENATORI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

IPPOLITO DAVIDE (S.SEBASTIANO)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

TERNAVASIO MATTEO (S.SEBASTIANO)

### **III AMMONIZIONE DIFFIDA**

TUFANO MARCO (PANCALIERICASTAGNOLE)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BARBERO LORENZO (S.SEBASTIANO) GARELLO FRANCESCO (S.SEBASTIANO)

MANCUSO MARCO (S.SEBASTIANO)

# **COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA**

## **GARE DEL 29/ 2/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **DIRIGENTI**

## **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024**

DEDOMENICIS LINO (TRE VALLI)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste

## **ALLENATORI**

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

POMA MARCO (PIEDIMULERA)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

PINGITORE MATTIA (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito volontariamente con un calcio nel corso di una mass confrontation, alla notifica del provvedimento disciplinare reagiva tenendo una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro nonché antisportiva, in quanto prima ritardava l'uscita dal campo e successivamente calciava dentro il terreno di gioco tutti i palloni che trovava all'esterno dello stesso. La sanzione comminata tiene conto del complessivo comportamento del tesserato

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ARESTIA GIORGIO (BARRACUDA)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TADDEI ALESSANDRO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

MARANGON PATRICK (SERRAVALLESE 1922)

TERRACCIANO MATTEO (SERRAVALLESE 1922)

CRIZOL CASTEJERO P  
JOAO PEDRO (TRE VALLI)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

RASCHIO FEDERICO (BOSCONERESE A.S.D.)

CANAL GIANMARCO (CIT TURIN LDE)

MEDAGLI MARCO (CIT TURIN LDE)

FAURE ROLLAND ELIA (PEROSA A.S.D.)

RIVOIRO SIMONE (PEROSA A.S.D.)

MARTELLI FEDERICO (PIEDIMULERA)

SCADUTO DANIELE (ROSTA CALCIO)

SAULLO KRISTIAN (SERRAVALLESE 1922)

BENNATI MANUEL (SPORTING CLUB)

### **III AMMONIZIONE DIFFIDA**

ALLEGRETTI ALESSIO (BSR GRUGLIASCO)

FTONI SAMUELE (SPORTIVA NOLESE)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

EUSEBIO ALESSANDRO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	FRANCHINI ALESSANDRO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
MACRI ALESSANDRO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	ARESTIA GIORGIO	(BARRACUDA)
NITA ROBERT GABRIEL	(BARRACUDA)	D ADDETTA MICHELE	(BOSCONERESE A.S.D.)
PINGITORE MATTIA	(GRAVELLONA SAN PIETRO)	SGHEDONI FABIO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
TOURE MOUHAMADOUBAMBA	(GRAVELLONA SAN PIETRO)	AIELLO PAOLO	(PEROSA A.S.D.)
DE ROSA DAVIDE	(ROSTA CALCIO)	CASSETTA DANIELE	(SAN BERNARDO)
BOCCARDO SIMONE	(SPORTING CLUB)	ZANOTTI CARLO	(UNION NOVARA)
BAHHAR MOHAMED	(VALLE ELVO)	CURELLI TOMMASO	(VALLE ELVO)
FASSO LORENZO	(VALLE ELVO)		

## CAMPIONATO UNDER 17 PLAY OFF CALCIO A 5

### GARE DEL 2/ 3/2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2024

SARLO ALESSANDRO (AOSTA CALCIO 511 SQ.B)

Espulso per condotta violenta di grave entità, consistita nell'aver reagito alle provocazioni di un avversario ed aver preso parte alla rissa generatasi in campo tra il Sig. Sarlo stesso e gli avversari Sig.ri Malinici e Sema, che comportava la sospensione della partita per due minuti

MALINICI ALESSIO SOTIR (ATLETICO TAURINENSE)

Espulso per condotta violenta di grave entità, consistita nell'aver provocato con insulti e spintoni, a gioco fermo, il n. 6 avversario Sig. Sarlo, il quale reagiva dando vita a una rissa in campo alla quale prendevano parte i Sig.ri Malinici Sarlo e Sema, che comportava la sospensione della partita per due minuti

SEMA ENEAS KLEON (ATLETICO TAURINENSE)

Espulso per condotta violenta di grave entità, consistita nell'aver partecipato attivamente alla rissa scatenata in campo dai Sig.ri Malinici e Sarlo, che comportava la sospensione della partita per due minuti

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

BROSIO FILIPPO	(ATLETICO TAURINENSE)	BROGLIATTI MATTIA	(CASTELLAMONTE CALCIO A5)
FERRARIS ALESSANDRO	(CASTELLAMONTE CALCIO A5)	CIMINO FEDERICO	(FONTA)
AMANTE GABRIELE	(L 84 S.S.D. S.R.L.)		



## **ERRATA CORRIGE**

- Sul comunicato ufficiale n. 63 del 29/2/2024, campionato Regionale Under 15 – gare del 25/02/2024 causa errata imputazione dati appare il sottototato provvedimento disciplinare:

## **DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024**

BERTOT ENRICO (ALPIGNANO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

Il Sig. BERTOT ENRICO deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti.

- Sul comunicato ufficiale n. 63 del 29/2/2024, campionato Regionale Under 17 – gare del 25/02/2024 causa errata imputazione dati non appare il seguente provvedimento disciplinare:

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LO VOI FRANCESCO

(CENISIA)

- Sul comunicato ufficiale n. 63 del 29/2/2024, campionato Regionale Under 16 Regionali – gara del 24/02/2024 causa errata imputazione dati non appare il seguente provvedimento disciplinare:

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

NAIM WALID

(BORGOSIESIA CALCIO)

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

# **5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO** **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 1.3.2023

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

**a) Reclamo della società A.S.D. CALLIANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 61 del 22/02/2024, in relazione alla gara A.S.D. CASALNOCETO - A.S.D. CALLIANO CALCIO, disputata in data 18/02/2024, nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone H.**

Con reclamo inviato a mezzo PEC in data 26/02/2024 la Società A.S.D. CALLIANO CALCIO proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 22/03/2024 al sig. Traversa Fulvio (dirigente) per condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli avversari.

L'impugnazione non può essere esaminata nel merito atteso che l'art. 137, co. III, lett. b), C.G.S., sancisce che non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione e squalifica per dirigenti e tecnici fino ad un mese, ovvero la sanzione (minima) inflitta nel caso in esame.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **inammissibile** il reclamo presentato dalla Società A.S.D. CALLIANO CALCIO e per l'effetto conferma l'inibizione al sig. Traversa Fulvio, disponendo l'addebito del relativo contributo di reclamo con prelievo dal conto della società, atteso che non risulta versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**b) Ricorso della Società MDN Sport avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 39 del 22.02.2024 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara Crocetta – MDN Sport, disputata in data 18.02.2024, Campionato Terza Categoria girone B**

Con ricorso inviato in data 23.02.2024, la società MDN sport si duole del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha omologato il risultato acquisito sul campo nonché ha comminato alla società Crocetta Calcio la sola ammenda pari ad euro 100 per l'errata compilazione della distinta di gara.

È difatti emerso dalla lettura degli atti ufficiali che la società Crocetta aveva portato in panchina 10 giocatori anziché 9. In tal modo contravvenendo alla disposizione relativa al numero di giocatori che si possono inserire in distinta.

Infrazione che aveva portato la società MDN a contestare l'omologazione della gara.

Infrazione tuttavia sanzionata dal GS con la mera ammenda in capo alla società Crocetta, senza incidere sul risultato del campo.

Nel ricorso si contesta l'omologazione del risultato acquisito sul campo lamentando come la decisione del GS non sia rispondente ai regolamenti nonché alla logica comune (si sostiene che a seguire la decisione contestata si potrebbero portare in panchina anche calciatori squalificati).

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue.

Erra la ricorrente nel ritenere la decisione assunta dal GS inosservante del disposto normativo.

In realtà il GS ha correttamente deciso di sanzionare con l'ammenda la società che ha inserito in distinta un numero di giocatori superiori al consentito.

Ed ha correttamente escluso ulteriori conseguenze in ordine all'omologazione del risultato sul campo ed all'invocata perdita della gara in capo alla società Crocetta.

Ed il provvedimento del GS, oltreché rispettoso delle norme è altresì adeguatamente motivato posto che puntualizza come la sanzione della perdita della gara possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui la società "sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione. Cosa che non si rileva nell'infrazione commessa dalla società Crocetta Calcio".

Ciò in stretta osservanza di preciso disposto normativo (art. 10 comma 7 CGS).

Difatti, come evidenziato nelle osservazioni avanzate dalla società Crocetta, l'inserimento in distinta di un ulteriore calciatore rispetto al consentito non ha avuto alcuna ricaduta sul regolare svolgimento della gara. Trattandosi di calciatore, infortunato, che si è accomodato in panchina senza trovare impiego alcuno sul terreno di gioco.

Ed il fatto di inserire in distinta e portare in panchina un calciatore infortunato non presenta profilo alcuno di irregolarità.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RESPINGE

il reclamo della società MDN Sport con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**c) Reclamo della società U.S.D. LG TRINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 42 del 9/02/2024 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara U.S.D. LG TRINO – A.S.D. VILIANENSIS, disputata in data 7/02/2024 nell'ambito del campionato Allievi Under 17 Provinciali, girone A.**

Con atto inviato a mezzo PEC in data 10/02/2024 la società U.S.D. LG TRINO, preannunciava il reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti di un giocatore.

Con il preannuncio veniva richiesta la copia del referto arbitrale, trasmesso in data 12/02/2024, tuttavia, in data 16/02/2024 la Società comunicava di non voler procedere al reclamo, quindi la Corte Sportiva di Appello dichiara **non luogo a provvedere** e, contestualmente, dispone l'addebito del contributo di reclamo nei confronti della società, atteso che l'art. 48, co. V, C.G.S., sancisce che i contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal co. VI (accoglimento del gravame).

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**d) Reclamo della società MONREGALE CALCIO SCSD avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 59 del 15/02/2024 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta in relazione alla gara MONREGALE CALCIO – MOREVILLA del 11/02/2024. Campionato Under 15 Regionale – Girone D.**

Con reclamo inoltrato a mezzo PEC in data 19 febbraio 2024, regolarmente preannunciato, la società MONREGALE CALCIO SCSD impugna il provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo di squalifica per quattro gare effettive nei confronti del giocatore ZANONE FILIPPO, perché *“espulso per espressione blasfema, rivolgeva al Direttore di Gara una frase irrispettosa”*.

Con il reclamo la società chiede la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in quanto, pur riconoscendo che il giocatore ha sbagliato nel pronunciare un'espressione blasfema, ritiene che *“la frase irrispettosa non era riferita all'arbitro ma a sé stesso e al suo immediatamente riconosciuto errore”*.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti di gara si

**OSSERVA QUANTO SEGUE**

Il ricorso è fondato.

Dall'analisi delle circostanze riportate negli atti di gara si ritiene che sussista la condotta di cui all'art. 37 CGS per aver il giocatore utilizzato un'espressione blasfema.

Quanto alla contestata violazione dell'art. 36 comma 1 CGS, osservando il comportamento del giocatore nel suo complesso e la dinamica dei fatti così come riportata e ricostruita nella sua interezza,

anche tenuto conto del ravvedimento e dell'ammissione di responsabilità dell'autore del fatto nonché della giovane età del medesimo, si ritiene che il comportamento meriti di essere sanzionato seppur nella misura ridotta di seguito riportata, trovando applicazione nel caso di specie, in concorso tra loro, le attenuanti di cui agli artt. 13 lett. e) e 13 comma 2 CGS.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore ZANONE FILIPPO a n. 2 (due) gare effettive.

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Federica Franchi)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

#### **e) Reclamo della società A.S.D. CASALNOCETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 59 del 15.02.2024 del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara A.S.D. CASALNOCETO – U.S. POZZOLESE, disputata in data 11.02.2024, Campionato di Seconda Categoria – Girone H**

Con reclamo inviato a mezzo PEC in data 20.02.2024, la A.S.D. Casalnoceto si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato l'atleta GIACOMIN Marco per n. 4 gare – chiedendone la riduzione al minimo edittale - e squalificato la dirigente massaggiatrice FIGINI Silvia fino al 12.04.2024, chiedendone l'annullamento o quantomeno la riduzione.

Con riguardo alla squalifica inflitta all'atleta GIACOMIN, la Società rileva la vaghezza e la sinteticità del referto arbitrale che riporta l'episodio sanzionato (colpo violento alla porta dello spogliatoio dell'arbitro e successivo insulto a lui indirizzato), un travisamento dei fatti da parte del direttore di gara e in ogni caso la mancanza di elementi concreti da cui desumere che il gesto dell'atleta avrebbe potuto degenerare. Quanto, invece, alla squalifica inflitta alla dirigente massaggiatrice FIGINI, il reclamo ne rileva la sproporzionalità e in ogni caso dissente sulla ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale, sottolineando come il comportamento della dirigente si sia limitato ad una verifica sulla corretta refertazione dei cartellini comminati senza eccedere in comportamenti o toni irragionevoli.

Quanto alla posizione dell'atleta GIACOMIN Marco, il reclamo non può trovare accoglimento.

Va innanzitutto ricordato che il referto arbitrale fa piena prova, salvo che il reclamante adduca prove che possano confutare la dinamica dei fatti ivi descritta, e fatta sempre salva la possibilità che con il ricorso si offrano elementi utili a specificare meglio il contesto dei fatti e le motivazioni dei comportamenti occorsi.

Nel caso di specie, con riguardo alla sanzione inflitta al GIACOMIN, il reclamo presentato dalla A.S.D. Casalnoceto non ha offerto elementi concreti, da un lato, per smentire la dinamica dei fatti riportata nel referto di gara; e dall'altro, allo stesso modo, non ha addotto argomentazioni tali da far venir meno, anche in termini di mera riduzione, l'adeguatezza e la proporzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Per di più tenendo in considerazione la circostanza che il GIACOMIN è il capitano della squadra, e quindi la sua condotta assume un disvalore maggiore proprio per il ruolo ricoperto che dovrebbe essere di esempio di correttezza per gli altri compagni, oltre che di riferimento in campo per il direttore di gara.

Con riguardo, invece, alla posizione della dirigente massaggiatrice FIGINI Silvia il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Sebbene non sia giustificabile il comportamento della dirigente, anche alla luce delle argomentazioni del reclamo il contesto dei fatti e il comportamento tenuto appaiono meno gravi rispetto a quanto valutato dal Giudice Sportivo, di talché la sanzione inflitta ne risulta sproporzionata. Pertanto, appare equo ridurre la squalifica per renderla più aderente all'effettivo disvalore del fatto.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico di FIGINI Silvia rideterminandone la durata fino al 15.03.2024, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Ugo Annona)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21 Marzo 2024**

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 7 Marzo 2024**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)